

Bergamo, li 08 gennaio 2019

A tutti i clienti

Loro Sedi

Circolare n. 1/2019

Oggetto: Nuovo regime forfetario

La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha delineato il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e professionisti che nell'anno precedente non hanno superato la soglia di 65.000 euro di ricavi e/o compensi, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva proporzionale del 15 per cento (ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni di attività), oltre a rideterminare e semplificare i requisiti di accesso.

Requisiti per l'ammissione al regime fiscale agevolato

Possono aderire al "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfetario" i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che hanno conseguito ricavi e/o percepito compensi, nel corso nell'anno precedente, fino a un massimo di euro 65.000, tenendo presente che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, è necessario assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Ne deriva, di conseguenza, che non possono avvalersi del regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio
24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 5 - Tel. 035.22.06.83 r.a. - Fax 035.23.64.96
Partita IVA 01347740167 - Codice fiscale DDI GPP 52M31 L583Y
E-mail: consulenzalegalesocietaria@studiodidio.it - consulenzasocietaria@studiodidio.it
consulenzalavoro@studiodidio.it www.studiodidio.it

- i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento di quello complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- le persone fisiche la cui attività risulta esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta; o nei riguardi di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone, ad associazioni, a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione,
- i soggetti che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Quest'ultima esclusione riguarda solamente i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Lo Studio, contattabile negli orari d'ufficio, è a disposizione al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti


Avv. Dott. Giuseppe Di Dio

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 5 - Tel. 035.22.06.83 r.a. - Fax 035.23.64.96

Partita IVA 01347740167 - Codice fiscale DDI GPP 52M31 L583Y

E-mail: consulenzalegalesocietaria@studiodidio.it - consulenzasocietaria@studiodidio.it

consulenzalavoro@studiodidio.it

www.studiodidio.it

